



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 42
Del 07/04/2023**

OGGETTO:

PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI DAL 07/04/2023 E FINO AL 12/04/2023 COMPRESO.

Soggetti destinatari:

Comune Di Sala Bolognese Area Tecnica, Cittadinanza

IL SINDACO
BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PROROGA DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI DAL 07/04/2023 E FINO AL 12/04/2023 COMPRESO.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192*” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Sala Bolognese è compreso nella fascia climatica “E”, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del sopra citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici: “*possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria*”;
- l’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 dispone che: “*in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri urbani sia nei singoli immobili*”.

VISTI:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento temporaneo che autorizzi il prolungamento del periodo stagionale di riscaldamento, fino al giorno 12 aprile 2023 compreso, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

In deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna fino al 12 aprile 2023 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00

INVITA

La cittadinanza ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici ed a limitare l'accensione nelle ore più fredde ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C (+ 2° C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19° C (+ 2° C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

DISPONE

Che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 192/2005 provvedano a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;

DEMANDA

Al Direttore dell'Area Tecnica di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

Che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della IV° Area Tecnica Arch. Giuliana Alimonti;

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online.

IL SINDACO
Emanuele Bassi